

In particolare l'articolo 1, comma 1, del citato D.P.C.M., prevede che *“Il contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 di cui al “Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cap. 2836, programma 1, ripartito secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La L.R. n. 28/2002, recante norme per l'attuazione del Diritto allo Studio, affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare l'art. 5 della L.R. n. 28/2002 - nel rispetto dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 - attribuisce a province e comuni, senza entrare nella differenziazione delle competenze tra le due amministrazioni, gli specifici interventi (comma 1 lett. a), numeri da 1 a 6) volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali, in particolare, i sussidi ed i servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o di svantaggio (punto 1), tali interventi, prosegue il comma 2), sono a carico del Comune di residenza dell'alunno.

Pertanto, per quanto previsto dalla L.R. n. 28/2002 e ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.P.C.M. che prevede che *“qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati”* la Regione provvederà al riparto dei fondi stanziati con il D.P.C.M. in oggetto, tra i comuni umbri, sulla base dei criteri già individuati di cui alle premesse dal decreto.

Nello specifico, in considerazione del fatto che nella tabella di riparto alle regioni - allegata al D.P.C.M. - la somma destinata alla Regione Umbria è determinata dal numero degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia, le risorse attribuite alla Regione Umbria saranno ripartite tra i comuni del territorio regionale in proporzione alla presenza degli alunni disabili residenti e frequentanti le scuole secondarie superiori nell'anno scolastico 2019-2020.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale.

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 2020, n. 761.

POR FSE 2014/2020 Regione Umbria - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 - Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socio-educativi prima infanzia - Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia 0-6 anni. Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: *“POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 - Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socio-educativi prima infanzia - Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia 0-6 anni. Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande”* e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare i criteri di ammissibilità e valutazione delle domande a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia 0-6 anni, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che alla copertura finanziaria dei sussidi si farà fronte con le risorse POR FSE 2014-2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà - priorità 9.4 e di verificare ulteriori disponibilità finanziarie in caso di necessità;

3. di stabilire che le procedure saranno attivate in esito alle necessarie variazioni del bilancio regionale 2020/2022, nelle more delle modifiche e integrazioni al Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) relativo al POR FSE 2014-2020 in corso di approvazione da parte della Giunta regionale e nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea della proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020;

4. di demandare successivi provvedimenti del dirigente competente per materia l'attuazione di quanto stabilito con il presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Agabiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR FSE 2014/2020 Regione Umbria - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 - Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socio-educativi prima infanzia - Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia 0-6 anni. Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande.

Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1304/2013 "relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio";

Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli

scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12 dicembre 2014 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 2 febbraio 2015;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l'introduzione, nell'ambito del paragrafo 4.3 "Approccio integrato allo sviluppo territoriale" della previsione dell'utilizzo dello strumento ITI - Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del "Progetto Integrato d'Area per il Trasimeno";

Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21 novembre 2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1425 del 10 dicembre 2018;

Considerato che con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 la Commissione europea ha individuato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono stati conseguiti o non conseguiti ed è stato evidenziato, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, che l'Asse I "Occupazione" non ha conseguito il proprio target intermedio;

Preso atto del titolo IX del Regolamento UE n. 1048 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto i "Premi";

Vista la D.G.R. n. 1072 del 24 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 sopra richiamata ed ha pre-adottato una proposta di riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP010;

Vista la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2020)3482 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - Covid-19 Regime quadro" e la Comunicazione della Commissione europea C/2020/1863 Final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19";

Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento "l'Iniziativa di investimento in risposta al "coronavirus", per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da COVID-19 (COM(2020)112);

Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati a garantire, in collegamento con l'iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità nell'uso dei Fondi strutturali in risposta alla crisi e ad ampliare il campo d'intervento del FESR e del FSE;

Vista la D.G.R. n. 348 dell'8 maggio 2020 con la quale è stata proposta la rimodulazione del POR Umbria FSE 2014-2020 ed altre misure correlate per il contrasto all'emergenza COVID-19, rimodulazione approvata in data 9 giugno, anche dall'Assemblea legislativa;

Dato atto della D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013";

Dato atto della D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo con D.G.R. n. 231 dell'1 aprile 2020 con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA), che individua gli interventi specifici finanziabili all'interno di ogni Asse prioritario ed il quadro generale di attribuzione delle responsabilità delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione delle priorità di investimento in cui si articola il PO Umbria FSE e della D.D. n. 5629 del 29 giugno 2020 avente ad oggetto "POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A) approvato da ultimo con D.G.R. n. 231 dell'1 aprile 2020: adeguamenti conseguenti alla riorganizzazione delle posizioni dirigenziali e ulteriori variazioni";

Visti i documenti denominati: "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" e "Strategia di comunicazione" approvati dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data 7 luglio 2015;

Dato atto della determinazione direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con determinazione direttoriale n. 12310 del 29 novembre 2019 rev. 4, che rappresenta il riferimento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell'ampio novero delle politiche elegibili al FSE;

Preso atto della D.D. n. 6142 del 13 luglio 2020 avente ad oggetto "PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione scheda stralcio di operazione tipo 5.1.8.3 "Misure di conciliazione" e modifica voce di costo 2.B8 del preventivo finanziario;

Preso atto della determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017, n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo con la determinazione direttoriale del 13 dicembre 2019 n. 12889 “Sistema di Gestione e di Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 5 al 30 novembre 2019”;

Preso atto della D.G.R. n. 195 del 6 marzo 2018 “Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e della comunicazione a livello regionale delle azioni di competenza territoriale dei PON a finanziamento FSE”;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e il relativo regolamento regionale attuativo 20 dicembre 2006, n.13;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 8 “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione”;

Preso altresì atto del decreto del ministro dell’Istruzione 3 agosto 2020, n. 80, “Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

Viste le D.G.R. n. 680 del 30 luglio 2020 “Variazioni al Documento Tecnico e al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 compensative nell’ambito dello stesso Programma e Titolo, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011” e D.G.R. n. 702 del 5 agosto 2020 “Rimodulazione fondi POR FSE 2014-2020. Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011”;

Vista la D.G.R. n. 726 seduta del 7 agosto 2020 “Ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi sul territorio regionale. Determinazioni”;

Tenuto conto che con l’avviso di cui in oggetto si intende:

- migliorare l’accesso - da parte delle famiglie - ai servizi di cura socio-educativi e scolastici rivolti ai bambini da zero a sei anni di età attraverso l’erogazione di sussidi;
- favorire la conciliazione vita-lavoro dei genitori nel periodo di ripresa delle attività scolastiche/educative;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9.4 – RA 9.3 – Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia – Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia 0-6 anni.

Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande

Art. 1

Finalità

La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini ai servizi socio-educativi e scuole dell'infanzia regionali, mediante la destinazione di risorse a valere sul POR FSE 2014/2020 a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID 19, anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 2

Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio a fronte dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini fino ai sei anni di età ai servizi socio-educativi e scuole dell'infanzia regionali. Il contributo verrà calcolato sulla base delle rette mensili di frequenza ai servizi socio-educativi ed alle scuole dell'infanzia attestate dalle ricevute/fatture presentate dalle famiglie. I massimali del contributo erogabile della retta mensile sostenuta dalla famiglia per un massimo di nove (9) mesi di frequenza sono i seguenti:

Per reddito ISEE (euro)	Rimborso retta ammissibile (%)
Fino a 10.000,00	100
Superiore a 10.000,00 e fino a 15.000,00	80
Superiore a 15.000,00 e fino a 25.000,00	60

Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime spese.

Art. 3

Beneficiari dell'intervento

Il beneficiario dell'operazione è la Regione Umbria.

Art. 4

Destinatari dell'intervento

Possono presentare domanda di accesso al beneficio le famiglie residenti o domiciliate in Umbria alla data di presentazione della domanda, per il rimborso delle spese sostenute per figli iscritti ai servizi socio-educativi pubblici e privati, autorizzati ai sensi della Legge Regionale n. 30/2005 e del successivo Regolamento n. 13/2006, e scuole dell'infanzia pubbliche e private per l'anno educativo 2020/2021.

Art. 5

Criteri di ammissibilità e valutazione

Le domande pervenute saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria di ricevibilità/ammissibilità a cura del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca sulla base della *check-list* riportata in allegato 2 al SIGECO di cui alla D.D. n. 12889/2019 e saranno ritenute ammissibili se presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nel bando.

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie la cui situazione economica in base all'attestazione ISEE, anche corrente, risulti minore o uguale a euro 25.000,00.

Le domande presentate dalle famiglie saranno sottoposte a successiva valutazione ai fini della predisposizione di due graduatorie distinte, rispettivamente:

- per i bambini iscritti ai servizi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- per i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

A parità di punteggio è data priorità, per ciascuna delle due graduatorie, alla minore età del bambino.

Nel caso di rinunce, si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle risorse.

Art.6

Disposizioni finanziarie

E' prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 3.500.000,00, comprensiva delle risorse destinate all'attività di assistenza tecnica che la Regione può attivare a sostegno dell'azione medesima.

La suddetta disponibilità di euro 3.500.000,00 è così suddivisa:

- euro 2.000.000,00, comprensivi delle risorse destinate all'attività di assistenza tecnica, per la graduatoria dei destinatari iscritti ai servizi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- euro 1.500.000,00, comprensivi delle risorse destinate all'attività di assistenza tecnica, per la graduatoria dei destinatari iscritti alla scuola dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Le risorse non utilizzate in una graduatoria, possono essere destinate per soddisfare le esigenze dell'altra graduatoria.